SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 256**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344.

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Familiari a carico

1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.

2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 2.

Provvidenze economiche

1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario *pro capite*, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 *una tantum* e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.

2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 3.

Prima accoglienza e sistemazione

1. A seguito della domanda dell'indennità *una tantum* o del contributo straordinario e nelle more della relativa erogazione, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, avviandoli se possibile ai centri di accoglienza.

2. Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sostenere spese relative a forme alternative di prima accoglienza e soccorso quando ricorrano ragioni di urgente necessità.

3. Per il periodo in cui la prima accoglienza è curata direttamente dal Ministero dell'interno, ai sensi dei commi 1 e 2, non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.

Art. 4.

Alloggio

1. L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento.

2. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Reinserimento lavorativo dei profughi

1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età e per la durata di trentasei mesi.

2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 6.

Finanziamenti agevolati

1. La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attività industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

Art. 7.

Borse di studio

1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è concessa con priorità ai profughi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Reinsediamento

1. Una indennità *una tantum* di importo pari a quella prevista dall'articolo 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

Art. 9.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno

sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.

Art. 10.
Disposizioni transitorie

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto già erogato, anche in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991, nonché dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990.

2. Le provvidenze economiche nelle misure stabilite dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio 1991-1993.

Art. 11.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 763/1981 reca: «Normativa organica per i profughi».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 è il seguente:

«Art. 5 (*Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo*). — Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennità di L. 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stabilita olte tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario *pro capite* di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

L'indennità di cui al primo comma ed il contributo staordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni».

— Il testo dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge n. 763/1981 è il seguente: «I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute».

— Per il titolo della legge n. 15/1988 si veda in nota all'art.1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 34 della legge n. 763/1981 è il seguente:

«Art. 34 (*Assegnazione di alloggi*). — La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'art. 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'art. 2, lettera *b*), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'art. 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.

Il n. 8) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

"8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2"».

— La legge n. 392/1978 reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».

Note all'art. 5:

— La legge n. 25/1955 reca: «Disciplina dell'apprendistato».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente: «2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 27 e 36 della legge n. 763/1981 è il seguente:

«Art. 27 *(Finanziamenti)*. — I profughi di cui all'art. 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attività industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio».

«Art. 36. *(Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari)*. — Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 288/1955, come sostituito dall'articolo unico della legge n. 87/1977, è il seguente:

«Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico».

Nota all'art. 9:

— Per il titolo della legge n. 763/1981 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Il D.M. 4 gennaio 1991 reca: «Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti».

— Il D.M. 31 maggio 1991 reca: «Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti».

— Il D.M. 5 dicembre 1990 reca: «Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi anagraficamente residenti».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987) è il seguente:

«Art. 14 *(Fondo di incentivazione)*. — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

— Il testo dell'art. 26, primo comma, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente: «Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5825):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione (BONIVER) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 22 luglio 1991, con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 31 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2973):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 2 ottobre 1991.

91G0370

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345.

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attività informative e di sicurezza, nonché l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, anche interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art. 2.

Attività informativa

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del comma settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

Art. 3.

Direzione investigativa antimafia

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e svolgere, in collaborazione con gli stessi, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti.

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è affidata la direzione, con connessa responsabilità, delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1.

6. Alla D.I.A. è preposto un responsabile scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata.

7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate, nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.

Art. 4.

Disposizioni concernenti il personale

1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale, scelto tra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate nel presente articolo.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o

grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.

4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riquardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.

6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.

7. Su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

8. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, relativa agli interventi per Roma capitale della Repubblica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera *ii)*;

Visti i pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, sui programmi di sviluppo avanzati dalle singole università;

Vista la relazione generale della conferenza permanente dei rettori delle università italiane sull'«intero sistema universitario italiano»;

Sentito il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 luglio 1991;

Considerate le disponibilità finanziarie esistenti;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre 1991;

Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni parlamentari in merito alle proposte di autorizzazioni a istituti o enti non statali al rilascio di titoli universitari aventi valore legale;

Ritenuto di dover recepire integralmente i pareri suscitati per le altre previsioni di piano, con esclusione dei casi in cui le indicazioni delle due commissioni siano difformi tra loro, nei quali casi si è dovuto optare per la soluzione più coerente con le previsioni di piano globale, e con esclusione altresì dei casi nei quali le indicazioni parlamentari sono inattuabili nel triennio di riferimento, considerati i vigenti ordinamenti didattici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione piano di sviluppo

È approvato il seguente piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

Sono obiettivi del piano triennale di sviluppo delle università per gli anni 1991-93:

1) il completamento del piano quadriennale 1986-90;

2) il decongestionamento degli atenei con più di 40.000 studenti;

3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonché — in attuazione dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari la trasformazione o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini speciali;

4) l'adozione di interventi intesi al potenziamento e/o all'ammodernamento di centri di tecnologie multimediali (università a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonché di laboratori linguistici;

5) iniziative varie quali: *a)* graduale riorganizzazione del settore dell'educazione fisica e sportiva in base agli orientamenti emersi nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento (istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport); *b)* istituzioni di facoltà e corsi di laurea che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la loro attivazione; *c)* interventi in alcune regioni, particolarmente nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; *d)* potenziamento di nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90; *e)* statizzazione della Libera università di Bergamo e provvedimenti vari per università non statali senza oneri per lo Stato.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie di cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le specificazioni indicate negli articoli successivi:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(milioni di lire)

Anni	Disponibilità totali comprensive di parte corrente e in conto capitale	Accantonamenti per legge	Disponibilità effettive	Obiettivi del Piano triennale 1991-93							
				Spese di personale				Compl. piano quadr. 1986/90	Mega-ateneo	Diplomi univer	Innovazioni tecnologiche
				Ordinari	Associati	Ricercatori	Non docenti				
1991	258.500	48.933,7	209.566,3					171.186	38.380,3		
1992	298.500	49.133,7	249.366,3			5.700 (1.000 posti)		178.174	21.619,7	15.000	18.380,3
1993	415.000	50.205,0	364.795	6.700 (600 p.)		39.700 (1000 p. del '92 + 1000 del '93) 2/12	2000 p. (dal 1-1-94)	100.000	40.000	50.000	87.395

Art. 2.

Incremento del personale

Per le esigenze di tutte le strutture universitarie, ivi comprese quelle previste per il completamento del piano quadriennale e per l'avvio del piano triennale 1991-93 sono istituiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i seguenti nuovi contingenti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno qui di seguito indicata:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia	Ricercatori	Personale tecnico-amministrativo
1991	--	—	—	—
1992	—	650 (già disponibili nell'organico nazionale e non ripartiti D.P.R. n. 382/80)	1.000 (dall'1-11-1992, art. 5, della legge n. 245/90	
1993	600 (1-11-1993, art. 5, della legge n. 245/90)	—	1.000 (dall'1-11-1993, art. 5, della legge n. 245/90	2.000 (dall'1-1-1994, art. 5, della legge n. 245/90

Art. 3.

Spesa per l'incremento del personale

La spesa relativa all'incremento delle dotazioni organiche, di cui all'articolo precedente, è ripartita sui fondi a disposizione dei piani di sviluppo nella misura qui di seguito specificata:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia	Ricercatori	Personale tecnico-amministrativo
1991	--	--	--	--
1992	--	--	5.700	--
1993	6.700	--	46.400	--

La spesa complessiva per i 500 nuovi posti di ricercatore e di 1.000 posti di personale tecnico e amministrativo, istituiti nel 1991 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 245/90, è già compresa negli «accantonamenti per legge» per gli anni 1991, 1992 e 1993 sulla disponibilità finanziaria totale dei piani di sviluppo.

Art. 4.

Reclutamento di personale nel 1991-93

Negli anni di piano saranno banditi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i seguenti concorsi per il reclutamento del personale docente di prima e seconda fascia, tenendo conto dei posti già a disposizione degli atenei, del turn-over, dei posti di nuova istituzione:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia
1991	2.000 (circa) (utilizzando i posti già a disposizione delle università anche per turn-over + 454 già assegnati per il piano quadriennale)	—
1992	—	3.150 (utilizzando 2.500 posti per la seconda tornata di concorsi liberi comprensivi del turn-over, dei posti già a disposizione nonché dei 505 già assegnati per il piano quadriennale + 650 nuovi posti disponibili nell'organico nazionale e non ancora ripartiti)
1993	(numero di posti da determinare in base ai posti ancora disponibili presso le università, i posti risultanti dal turn-over + i 600 nuovi posti)	

Per quanto concerne il reclutamento dei ricercatori negli anni di piano, tenuto conto che sono in svolgimento nel 1991 concorsi per 1.200 posti — di cui 500 istituiti dalla legge n. 245/90 — sia nel 1992 che nel 1993 saranno ripartiti ulteriori 1.000 posti nuovi da porre a concorso in aggiunta ai posti risultanti comunque disponibili presso le università. I vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno.

Negli anni di piano saranno ripartiti tra gli atenei i nuovi posti di personale tecnico e amministrativo e saranno messi a concorso così come segue:

Anni	Posti	
1991	1.000	(art. 11 della legge n. 245/90, in aggiunta a quelli già disponibili nelle università)
1993 (decorrenza 1° gennaio 1994)	2.000	nuovi posti (in aggiunta a quelli già disponibili nelle università)

Art. 5.

Completamento del piano quadriennale 1986-90

Al fine di porre in grado le nuove istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90 di consolidare o avviare il loro funzionamento in aggiunta allo stanziamento già erogato nell'esercizio finanziario 1990 sono determinati i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire per ciascuno degli anni di piano 1991-93:

1991	171.186
1992	178.174
1993	100.000

Le suddette somme sono ripartite tra gli atenei interessati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 6.

I megaatenei

Per avviare a soluzione i gravosi problemi di quelle istituzioni (megaatenei) nelle quali la popolazione studentesca è superiore, per sede, a 40.000 studenti e cioè — nell'ordine del numero delle iscrizioni nell'anno accademico 1991-92 — per le università di Roma «La Sapienza», Napoli Ateneo Federiciano, Milano Statale, Bologna, Torino Statale, Bari, Padova, Firenze e Palermo il presente piano prevede gli interventi qui di seguito specificati.

Per le città di Milano, Torino e Bari nelle quali insistono rispettivamente i politecnici, i provvedimenti di piano comprenderanno anche tali istituzioni.

Per gli atenei di Roma «La Sapienza», Napoli Federiciano, Milano Statale e Milano Politecnico, sono previste rispettivamente: l'istituzione di un terzo ateneo nell'area urbana della città di Roma, un secondo ateneo «sulla direttrice Caserta-Capua-Nola», così come specificato nel decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi della legge n. 245/90), la costituzione di poli nell'area urbana della città di Milano in vista della loro aggregazione in nuove istituzioni. Sono pertanto determinati in favore di tali atenei, in ciascuno degli anni 1991-1993, i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	38.380,3
1992	21.619,7
1993	40.000

Per gli altri megaatenei non si prevede la istituzione di un secondo ateneo urbano, ma si interviene con i provvedimenti di cui agli articoli seguenti al fine di perseguire il decongestionamento delle facoltà e dei corsi di laurea in sedi decentrate.

In relazione alle diverse iniziative che saranno ritenute opportune dalle competenti autorità accademiche per acquisire nuove disponibilità anche nelle sedi decentrate di strutture edilizie necessarie al funzionamento degli atenei di cui al primo comma, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica specifici finanziamenti disposti dalla legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e dai successivi bilanci.

Art. 7.

Roma

A decorrere dagli anni di piano 1991-93 si dovrà realizzare nella città di Roma, tenendo conto anche dei progetti previsti dalla legge speciale 15 dicembre 1990, n. 396 su «Interventi per Roma capitale della Repubblica», il terzo Ateneo urbano.

La terza Università di Roma è inizialmente composta dalle seguenti facoltà e corsi di laurea:

Architettura:
corso di laurea in architettura.

Economia e commercio:
corso di laurea in economia e commercio.

Giurisprudenza:
corso di laurea in giurisprudenza.

Ingegneria:
corsi di laurea in ingegneria civile; meccanica; informatica; elettronica.

Lettere e filosofia:
i corsi di laurea, eccetto quello di psicologia, della facoltà di magistero che viene soppressa.

Scienze matematiche, fisiche e naturali.
corso di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze dell'informazione.

Scienze politiche:
corso di laurea in scienze politiche.

L'attivazione delle predette strutture avviene con decreto ministeriale secondo le seguenti disposizioni.

Le predette facoltà, tranne quelle di lettere e filosofia, sono istituite presso la terza Università a decorrere dall'anno accademico 1992-93 mediante lo sdoppiamento delle omologhe facoltà assicurando l'opzione

dei docenti interessati secondo criteri definiti dal senato accademico. Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale istitutivo dell'università, il senato accademico non vi avrà provveduto, la disciplina delle opzioni sarà regolata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La facoltà di lettere e filosofia è costituita, per scorporo, dai corsi di laurea (eccetto quello di psicologia) attualmente funzionanti presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza». La predetta facoltà di magistero, a seguito dello scorporo dei corsi di laurea, passati alla facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo è soppressa. Il corso di laurea in psicologia della soppressa facoltà di magistero è trasformato, presso l'Università «La Sapienza», in facoltà di psicologia.

L'opzione dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle facoltà sdoppiate, che va effettuata entro cinque mesi dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facoltà.

I docenti delle facoltà sdoppiate possono presentare domanda di opzione anche per facoltà diverse da quella di provenienza qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale, cui l'interessato afferisce, siano previste nel *curriculum* di studi del corso di laurea o facoltà al quale l'interessato stesso chiede di passare nel terzo Ateneo. A parità di condizioni, prevale il docente che opta per la medesima facoltà o corso di laurea.

Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio delle nuove facoltà sono esercitate dal consiglio delle facoltà dell'Università «La Sapienza».

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale sono confluite le nuove facoltà con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «La Sapienza», relativi al funzionamento delle predette facoltà in atto alla data d'inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nelle nuove facoltà mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino all'attivazione del corso di titolarità nella nuova facoltà, ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.

Sono, inoltre, trasferiti alle nuove facoltà con la medesima decorrenza dei passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e nella misura del 50%, i posti del suddetto personale vacanti e disponibili presso le facoltà che vengono sdoppiate. Possono, inoltre, essere chiamati, a domanda, direttamente dalle nuove facoltà con il relativo posto i vincitori dei concorsi in espletamento, precedentemente richiesti dalle facoltà sdoppiate, qualora la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata già coperta per opzione.

Le disposizioni previste per i docenti si applicano anche ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le strutture didattico-scientifiche dei corsi di laurea dell'Università «La Sapienza».

Tutte le strutture organiche, scientifiche, didattiche e strumentali in dotazione dei corsi di laurea, eccetto quello in psicologia, scorporati dalla soppressa facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma passano alla istituenda facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo.

La terza Università di Roma subentra, a decorrere dall'anno accademico 1992-93 in tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo Ateneo, relativi al funzionamento in atto dei corsi di laurea passati nella facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo dalla soppressa facoltà di magistero.

Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Ateneo è assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando è disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilità degli interessati.

Al fine di realizzare un più funzionale assetto didattico-scientifico, l'attuale corso di laurea in medicina e chirurgia del predetto Ateneo, è autorizzato, subordinatamente alla disponibilità di adeguate strutture nella città di Roma e previa apposita modifica statutaria, ad articolarsi, come modello gestionale, in più poli così che si possa procedere allo sdoppiamento del corso di laurea stesso e al suo inserimento nel terzo Ateneo.

Inoltre si procede alla gemmazione del corso di laurea in giurisprudenza dall'omologa facoltà dell'Università «La Sapienza» con sede a Latina.

Per quanto concerne la seconda Università di Roma «Tor Vergata» saranno istituiti, nel triennio 1991-93, i seguenti nuovi corsi di laurea:

Economia e commercio:
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari.

Ingegneria:
ingegneria per l'ambiente e il territorio;
ingegneria delle telecomunicazioni.

Lettere e filosofia:
lingue e letterature straniere.

Scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica.

Art. 8.

Napoli

Premesso che il decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 245/90) ha istituito il secondo Ateneo di Napoli innovando, rispetto alle previsioni del piano quadriennale 1986-90 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989) sia nella determinazione dei corsi di laurea

costituenti la nuova Università, sia nell'incrementare la struttura dell'Istituto universitario navale (art. 11 del citato decreto ministeriale) da cui peraltro non sono stati scorporati i corsi di laurea come previsto nel piano quadriennale 1986-90;

al fine di realizzare una più compiuta configurazione di tutto l'assetto universitario napoletano;

sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, le seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

1) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
corso di laurea in scienze biologiche;
corso di laurea in matematica.

2) Lettere e filosofia:
corso di laurea in conservazione dei beni culturali;
corso di laurea in psicologia.

Per il passaggio dal primo al secondo Ateneo di docenti interessati, nonché del personale tecnico-amministrativo, si applicheranno le stesse disposizioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 25 marzo 1991.

Art. 9.
Università di Milano

A decorrere dal piano triennale 1991-93 e per circa un decennio si tenderà a realizzare il seguente schema insediativo universitario urbano in Milano:

per l'Università statale: il mantenimento e il potenziamento delle sedi nel centro storico (via Festa del Perdono, via Conservatorio) e a Città studi; i vari poli della facoltà di medicina; i nuovi insediamenti nelle aree dismesse dello Scalo Romano, dello Scalo Vittoria e della Bicocca e in una parte limitata dell'attuale area del Policlinico;

per il Politecnico: la costruzione del nuovo polo della Bovisa e il potenziamento della sede attuale a Città studi.

Ferme restando le predette indicazioni programmatiche per l'arco temporale 1991-2000, negli anni 1991-93, oltre che al consolidamento delle istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90, nella prospettiva di un secondo Ateneo statale, e di un secondo polo del Politecnico, saranno disposte le seguenti nuove istituzioni:

MILANO STATALE

Nuovi corsi di laurea.

1) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in scienze dei materiali (gemmazione per la nuova facoltà di scienze - Statale II), presso Pirelli Bicocca ove si sta già costruendo l'edificio per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali);

corso di laurea in scienze dell'informazione in Crema (a seguito di convenzione tra il comune di Crema, la provincia di Cremona e l'Università statale).

2) Facoltà di giurisprudenza:

sdoppiamento del corso di laurea (gemmazione per l'istituenda facoltà di giurisprudenza - Statale II);

sdoppiamento del corso di laurea per la sede di Como.

3) Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lingue e letterature straniere (gemmazione per l'istituenda facoltà di lingue e letterature straniere - Statale II).

4) Facoltà di medicina e chirurgia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - facoltà di farmacia:

corso di laurea in biotecnologie (biennio propedeutico organizzato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, anni successivi differenziati per ciascuna delle tre facoltà).

MILANO POLITECNICO

1) Facoltà di architettura:

corso di laurea in disegno industriale.

2) Trasformazione del corso di laurea in ingegneria informatica decentrata a Como in facoltà di ingegneria.

Art. 10.
Università di Bologna

A decorrere dall'anno accademico 1992-93, al fine di decongestionare alcune facoltà e corsi di laurea particolarmente affollati presso l'Università di Bologna e nelle prospettive dell'istituzione in Romagna di un nuovo ateneo, sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Economia e commercio:
scienze economico-turistiche (a Rimini).

Agraria:
scienze e tecnologie alimentari (a Cesena).

Conservazione beni culturali:
conservazione beni culturali (a Ravenna).

Ingegneria:
ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia).

Il corso di laurea in psicologia già istituito presso il magistero di Bologna avrà sede anche a Cesena.

L'Università di Bologna decentra in Forlì un corso di laurea in economia e commercio dell'omologa facoltà.

Al corso di laurea già esistente in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Ravenna è aggiunto l'indirizzo «terrestre».

Al corso di laurea in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale vengono aggiunti gli indirizzi politico-sociale e politico-amministrativo(a Forlì).

Art. 11.
Diploma universitario

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il piano 1991-93 sono destinati alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e all'istituzione del diploma universitario i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	—
1992	15.000
1993	50.000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ripartirà i predetti stanziamenti annuali sulla base dell'avvenuta trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari e dell'istituzione di diplomi universitari *ex novo*.

Per la determinazione dei diplomi da istituire saranno tenute presenti le seguenti modalità:

favorire iniziative consortili, con enti locali e privati, per l'attivazione di corsi con chiaro contenuto professionale;

verificare la coerenza dei corsi da istituire con le esigenze del mercato del lavoro, con particolare riguardo a quelle individuabili nell'area territoriale di istituzione:

tenere in particolare risalto — nel sollecitare ed incentivare le iniziative consortili tra atenei, enti pubblici e istituzioni private — quelle con gli ordini professionali costituiti e con le numerose associazioni che individuano esigenze professionali, nonché con gli enti locali e le rappresentanze di categoria che possono esprimere ponderate e realistiche esigenze formative;

tenere in particolare evidenza le proposte che operano in termini di decentramento territoriale e che si propongano un riequilibrio dell'offerta, agendo in quelle situazioni in cui mancano corrispondenti corsi di laurea;

privilegiare, tra l'altro, le proposte di istituzione di diplomi che prevedano un sistema di crediti riutilizzabili in tempi successivi — con le dovute limitazioni e secondo le appropriate affinita disciplinari — anche nel percorso principale;

assicurare che il 40% delle risorse disponibili sia destinato per l'istituzione dei diplomi nelle università meridionali.

Nel quadro di tali criteri, le iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istituzione *ex novo* di diploma, pervenute dalle università e selezionate nella fascia di priorità *A* dai componenti comitati universitari regionali, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale in conformità al disposto dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di verificarne la coerenza con gli ordinamenti didattici. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, il Ministro riferirà alle commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi delle procedure di cui ai commi precedenti e indicherà quali istituzioni potranno essere attivate compatibilmente anche con le risorse finanziarie e i posti disponibili ai sensi anche degli articoli 2, 9 e 16 della già citata legge n. 341/90. L'attivazione dei singoli corsi di diploma quindi, previo parere delle citate commissioni, sara autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 12.

Innovazioni tecnologiche

Per l'insegnamento a distanza e per i laboratori linguistici sono determinati i seguenti stanziamenti, espressi in milioni di lire, negli anni di piano:

1991	—
1992	18.380,3
1993	37.395

Nell'ambito dei suddetti stanziamenti, è costituito e attivato un organismo nazionale di indirizzo, coordinamento e ricerca per sostenere ed alimentare un rapido processo della diffusione, della didattica universitaria a distanza e delle nuove tecnologie educative. A tal fine sono determinati, per ciascuno degli anni di piano, i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	
1992	10.000
1993	10.000

Allo scopo di favorire le iniziative delle attivita per la realizzazione dei corsi di diploma universitario mediante l'istituzione di centri di tecnologie multimediali di produzione, trasmissione e ricezione sono determinati; in aggiunta alle somme che saranno erogate per le finalità di cui al precedente art. 10, i seguenti ulteriori stanziamenti:

1991	—
1992	5.000
1993	14.000

Allo scopo di favorire l'istituzione di laboratori linguistici, sono stanziati i seguenti finanziamenti:

1991	—
1992	3.380
1993	13.395

E lasciata all'autonomia degli atenei la scelta dei mezzi migliori, non soltanto interni, per dotarsi di laboratori linguistici o altri strumenti idonei intesi a far conseguire agli studenti la padronanza specialistica delle lingue straniere. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nei criteri di distribuzione delle pertinenti risorse, terrà conto della creazione o del sostegno di laboratori linguistici in grado di sopperire in primo luogo alle esigenze di base. Un secondo criterio di priorità sarà dato alle iniziative che realizzassero economie di scala offrendo servizi a livello di ateneo. Un terzo criterio di priorità sarà, infine, quello di prestare particolare attenzione alle iniziative che propongano progetti di insegnamento delle lingue in connessione con l'avvio dei diplomi universitari di primo livello.

Alla luce di tali criteri il Ministero valuterà i progetti già proposti dalle università o che lo saranno entro tre mesi dalla data di emanazione del presente piano.

Art. 13.

Iniziative varie

Allo scopo di soddisfare le necessità di interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 per gli anni 1991-93 sono disposti i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	
1992	10.492,3
1993	91.000

Art. 14.

Educazione fisica e sportiva

Nell'ambito del complessivo disegno di riordinamento del settore dell'educazione fisica, motoria e dello sport, tenuto conto delle prospettive di riforma legislativa attualmente all'esame del Parlamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a emanare con proprio decreto, entro l'arco temporale del piano triennale, disposizioni per l'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da attivare presso le università statali con una equilibrata distribuzione nel territorio.

L'istituzione delle predette facoltà che potrà essere effettuata anche mediante convenzione con gli I.S.E.F. in atto funzionanti nelle stesse sedi universitarie, sarà disposta almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, con apposito decreto ministeriale e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Per le predette finalità sono destinati i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo precedente:

1991	—
1992 (pari a 2/12 della spesa annuale presunta di lire 4 miliardi per ciascuna facoltà)	2.000
1993	12.000

Art. 15.

Nuove istituzioni

Intervento prioritario è quello di autorizzare le seguenti istituzioni di facoltà e corsi di laurea, per i quali — salve apposite e puntuali verifiche che saranno disposte, eventualmente anche in loco, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prima della pubblicazione del decreto rettorale che li istituisce — le autorità accademiche hanno formalmente assicurato che le strutture e risorse umane già esistenti, consentono, senza ulteriori integrazioni, la loro attivazione:

A

Trasformazioni di corsi di laurea in facoltà

Sedi	Corsi di laurea	Facoltà
Bari	Scienze politiche	Scienze politiche
Genova	Lingue e letterature straniere moderne (lettere e filosofia) Lingue e letterature straniere (magistero)	Lingue e letterature straniere
Messina	Scienze statistiche e demografiche	Scienze statistiche demografiche e attuariali
Milano	Economia e commercio	Economia e commercio (dal 1° novembre 1993)
Padova	Psicologia	Psicologia
Salerno	Scienze politiche	Scienze politiche
Sassari	Scienze politiche	Scienze politiche
Napoli Orientale	Lingue e letterature straniere	Lingue e letterature straniere con corso di laurea in lingue e letterature straniere

B

Trasformazione da facoltà a facoltà

Sedi	Corsi di laurea	Facoltà
Cassino	Magistero	Lettere e filosofia
Ferrara	Magistero	Lettere e filosofia
L'Aquila	Magistero	Lettere e filosofia
Sassari	Magistero	Lettere e filosofia
Verona	Magistero	Lettere e filosofia

C

Nuove facoltà e corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Padova	Economia e commercio	Economia e commercio
Parma	Agraria	Scienze e tecnologie alimentari (a Reggio Emilia)
Verona	Giurisprudenza	Giurisprudenza
Molise	Giurisprudenza	Giurisprudenza

La nuova facoltà di giurisprudenza del Molise comprenderà anche il corso di laurea di scienze dell'amministrazione per scorporo dalla facoltà di scienze economiche e sociali.

D

Nuovi corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Ancona	Economia e commercio	Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali Scienze economiche
Bari	Economia e commercio	Economia aziendale (a Taranto)
Bologna	Lettere e filosofia	Scienze della comunicazione
	Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia Farmacia Agraria	Biotecnologie
Cagliari	Ingegneria	Ingegneria gestionale (a Nuoro)
Catania	Agraria	Scienze agrarie tropicali e subtropicali (decentrata a Ragusa)
Chieti	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze geologiche
Genova	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali
	Lettere e filosofia	Conservazione dei beni culturali
	Economia e commercio	Economia marittima e dei trasporti
	Medicina e chirurgia Farmacia Scienze matematiche, fisiche e naturali	Biotecnologie
L'Aquila	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali
Lecce	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali con indirizzo terrestre
Milano	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Matematica (a Como)
Milano Politecnico	Ingegneria	Biennio di ingegneria (a Lecco)
Modena	Economia e commercio	Economia aziendale Economia politica
Molise	Agraria	Scienze agrarie
Napoli Federiciano	Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia II Farmacia	Biotecnologie
	Medicina veterinaria	Scienze della produzione animale
Napoli Orientale	Scienze politiche	Relazioni internazionali e politiche di sviluppo
Napoli Istituto navale	Scienze nautiche	Scienze dell'informazione Scienze ambientali (a indirizzo marino)
Padova	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze dei materiali (dal 1° novembre 1993)

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Palermo	Lettere e filosofia Economia e commercio	Conservazione dei beni culturali (ad Agrigento) Economia aziendale (a Trapani)
Parma	Economia e commercio Lettere e filosofia	Economia aziendale Economia politica Conservazione beni culturali
Perugia	Agraria Veterinaria Economia e commercio	Scienze della produzione animale Scienze economico-turistiche (ad Assisi)
Pisa	Lettere e filosofia	Conservazione dei beni culturali
Roma «La Sapienza»	Lettere e filosofia Sociologia Medicina e chirurgia Scienze matematiche, fisiche e naturali Farmacia Giurisprudenza	Lingue e civiltà orientali Scienze della comunicazione Biotecnolgie Giurisprudenza (a Latina)
Sassari	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali (a Nuoro)
Siena	Magistero	Conservazione dei beni culturali (ad Arezzo)
Torino	Lettere e filosofia Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia Scienze matematiche, fisiche e naturali Farmacia Scienze politiche	Storia Scienze dei materiali Biotecnologie Scienze internazionali e diplomatiche
Torino Politecnico	Architettura	Architettura (a Mondovì)
Trieste	Economia e commercio	Scienze statistiche e informatiche per l'economia Commercio internazionale e mercati valutari
Udine	Scienze economiche e bancarie	Economia e commercio
Venezia	Lettere e filosofia	Conservazione dei beni culturali

Al corso di laurea già esistente in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'indirizzo «marino».

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Venezia Ist. architettura	Architettura	Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
Viterbo	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali (indirizzo «terrestre»)

E

Trasformazione da facoltà a facoltà con nuovi corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Lecce	Scienze economiche, bancarie e assicurative	Economia e commercio con i corsi di laurea in: Giurisprudenza Economia e commercio Economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Bari - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Al corso di laurea in scienze ambientali a indirizzo marino istituito in Taranto si aggiunge l'indirizzo terrestre.

Nel triennio 1991-93 si procederà alla riforma delle attuali facoltà di magistero, anche in relazione ai lavori, tuttora in corso, della speciale commissione prevista dall'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che, tra l'altro, ha il compito di predisporre l'istituzione del diploma di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti e del diploma di specializzazione rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'attivazione di tali diplomi nelle varie sedi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno almeno sei mesi prima di ciascuno degli anni accademici, sarà autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per i medesimi diplomi di laurea e di specializzazione potranno essere assegnate parte delle risorse di cui all'art. 4 e all'art. 15-*bis*.

Fino alla riforma delle facoltà di magistero il corso di laurea in pedagogia funzionerà, oltre che nelle facoltà di magistero anche nelle facoltà di lettere e filosofia provenienti dalla trasformazione dei magisteri prevista nel piano quadriennale 1986-90 e dall'attuale piano triennale 1991-93.

Inoltre, per ciò che attiene le facoltà di ingegneria, proseguirà l'attuazione della riforma delle stesse prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (punbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989) nonché dall'art. 13 della legge n. 245/1990 anche in sedi decentrate ove già esistano facoltà o corsi di laurea in ingegneria, tenendo conto peraltro delle esigenze di potenziare l'offerta formativa in questo settore nelle Università del Mezzogiorno.

Art. 15-*bis*.

Ulteriori iniziative

Ulteriori provvedimenti si ritengono necessari per alcune istituzioni, qui di seguito indicate:

istituzione della facoltà di architettura presso l'Università di Camerino, con sede in Ascoli Piceno;

corso di laurea in giurisprudenza per gemmazione dall'Università degli studi di Palermo, con sede a Trapani;

facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio per gemmazione dall'Università di Pavia, con sede a Varese;

sono istitutiti i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con sede in Benevento, per gemmazione dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno;

è istituito, con decorrenza dal 1° novembre 1993, il corso di laurea in medicina e chirurgia, con sede in Foggia per gemmazione dall'omologa facoltà dell'Università di Bari;

è istituito il corso di laurea in ingegneria elettronica, con sede a Matera, per gemmazione dalla facoltà di ingegneria dell'Università della Basilicata - Potenza;

è istituita presso l'Università del Molise la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso in scienze ambientali.

A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita l'Università degli studi di Teramo mediante lo scorporo delle facoltà e dei corsi di laurea alla data odierna attivati presso la sede di Teramo dall'Università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti, con le relative dotazioni organiche, scientifiche didattiche e strumentali.

A decorrere dalla medesima data del 1° novembre 1993 i docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la sede di Teramo passano a domanda nelle dotazioni organiche della nuova Università di Teramo.

Il nuovo Ateneo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti relativamente alle facoltà e corsi di laurea colà attivati.

Per le predette realizzazioni sono destinati i seguenti finanziamenti:

1991	-
1992	5.492,3
1993	19.000

Art. 16.

Potenziamento delle nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88

È disposto un particolare sostegno finanziario per le seguenti istituzioni il cui funzionamento ha avuto inizio negli anni accademici 1986-87 e 1987-88, anteriormente all'approvazione del piano quadriennale 1986-90, che per questa ragione non le ha contemplate fra i suoi interventi:

Università di Ancona	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze agrarie
Università della Basilicata	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze e tecnica alimentare
Università di Bologna	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze informazione
	Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali	corso di laurea in scienze statistiche e demografiche corso di laurea in scienze statistiche ed economiche diploma biennale statistica

Università di Brescia	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile
	Facoltà di medicina	corso di laurea in odontoiatria e protesi dent.
Università di Camerino	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in fisica
Università di Cassino	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.
Università di Catania	Facoltà di farmacia	corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettronica
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Genova	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in informazione
Università di L'Aquila	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze informazione
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettronica
Università di Lecce	Facoltà di scienze economiche bancarie assistenziali e previdenziali	corso di laurea in economia bancaria finanz. e assicur.
Università di Napoli	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari
Università di Palermo	Facoltà di magistero	corso di laurea in psicologia
Università di Parma	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile
		corso di laurea in ingegneria elettronica
		corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Perugia	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile e difesa suolo e progr. territorio (per effetto del D.P.R. 20 maggio 1989 trasformato nel c.l. ing. civile)
		corso di laurea in ingegneria elettronica
		corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Pisa	Facoltà di med. e chirurgia	corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie
	Facoltà di economia e comm.	corso di laurea in economia aziendale
Università di Salerno	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in chimica
Università di Sassari	Facoltà di farmacia	corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceut.
Università di Trento	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e territorio
Università di Trieste (Gorizia)	Facoltà di scienze politiche	corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche
Università di Udine	Facoltà di medicina e chirurgia	corso di laura in medicina e chirurgia
Università di Viterbo	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze biologiche
	Facoltà di conservazione dei beni culturali	conservaz. beni culturali

Scuola superiore di studi avanzati e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa.

Sono conseguentemente disposti i seguenti finanziamenti:

1991	—
1992	—
1993	50.000

Art. 16-*bis*.

Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per quanto concerne le scuole di specializzazione, negli anni di piano 1991-93 si procederà per quanto non ancora stabilito, al loro riordinamento ai sensi degli articoli 4 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per quanto concerne quelle dell'area medica ai sensi delle particolari disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base alla propria competenza, sentito il Consiglio universitario nazionale, dopo aver, nel merito, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici, provvederà a disporre con appositi decreti presidenziali e interministeriali, a disporre per il riordinamento delle scuole già esistenti e all'istituzione di nuove compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato nonché con i fondi derivanti da convenzioni, dai trasferimenti del fondo sociale europeo e con ogni altra fonte prevista dalla legge.

Relativamente ai dottorati di ricerca, si provvederà in base alle apposite disposizioni di legge oltre che da quanto previsto dalla già citata legge n. 341/1990.

Art. 17.

Università non statali - Statizzazione

Considerato il sostegno finanziario assicurato dal comune di Bergamo, con deliberazione del 7 gennaio 1991, dell'amministrazione provinciale nell'adunanza del 19 dicembre 1990, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con dichiarazione di intenti del 18 dicembre 1990, dell'Unione degli industriali della provincia con lettera 14 gennaio 1991, della Banca Popolare di Bergamo con lettera del 7 giugno 1990, l'Universtià non statale di Bergamo, istituita con D.D. 21 maggio 1990 in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1990 (piano quadriennale 1986-90) è trasformata, su richiesta dei competenti organi accademici in Università degli studi statale a decorrere dal 1° novembre 1992.

L'Università statale di Bergamo si compone delle seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

facoltà di lingue e letterature straniere:
corso di laurea in lingue e letterature straniere;

facoltà di economia e commercio:
corso di laurea in economia e commercio;

facoltà di ingegneria (che viene istituita con il presente piano):
corso di laurea in ingegneria gestionale.

L'Università di Bergamo è compresa fra le Università statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Il patrimonio mobile e immobile della Libera Università degli studi di Bergamo è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

Restano fermi, in favore dell'Università degli studi di Bergamo, gli impegni assunti dagli enti locali, da altri enti pubblici e privati.

I docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso la Libera Università di Bergamo alla data del presente decreto passano — a domanda — nei ruoli dello Stato e dell'Università statale di Bergamo restando assegnati alla disciplina o gruppo di discipline e alla facoltà in cui prestano servizio.

Il personale dirigente, tecnico-amministrativo, in servizio alla data del 1° novembre 1990 presso la Libera Università di Bergamo o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 1° luglio 1991 possono, a domanda, essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali. Gli inquadramenti vengono disposti nelle qualifiche funzionali e livelli retributivi corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo di provenienza in quanto applicabili.

Per le prime esigenze di funzionamento delle tre facoltà dell'Università statale di Bergamo sono assegnati trentacinque posti di professori di ruolo di prima fascia e cinquanta posti di professore di ruolo di seconda fascia da prelevare dai contingenti organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Con successivo provvedimento saranno assegnati i posti di ricercatore e di personale dirigente, tecnico, amministrativo ed ausiliario necessari per l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio alla data del presente decreto e per le ulteriori esigenze funzionali del nuovo Ateneo.

Resta fermo l'obbligo di liquidare alla Università statale istituita ai sensi del presente piano l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni in atto, non ancora versati alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'Università degli studi di Bergamo sono assicurati i seguenti finanziamenti:

1991	3.000
1992	10.000

Art. 18.

Potenziamento università non statali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, sono autorizzati i seguenti nuovi corsi di studi presso le università e le corrispondenti facoltà qui di seguito elencate:

Università «Bocconi» di Milano.

Facoltà di economia e commercio:

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia e diritto;

scienze statistiche e informatiche per l'economia.

Università Cattolica «Sacro Cuore» di Milano.

Facoltà di agraria:

scienze e tecnologie alimentari (a Piacenza).

Facoltà di economia e commercio:

scienze statistiche ed economiche.

Facoltà di magistero:

psicologia.

I.U.L.M.

Lingue e letterature straniere:

relazioni pubbliche.

Università di Urbino.

Facoltà di lettere e filosofia:

conservazione dei beni culturali (indirizzo beni archivistici e librari).

Facoltà di magistero-psicologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

scienze ambientali e del territorio.

Napoli - Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»:

scienze della comunicazione.

Art. 19.

Autorizzazione a rilasciare titoli universitari con valore legale

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle documentazioni esibite e degli statuti presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, è concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale alle seguenti istituzioni:

1) Associazione per il Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» per il corso di laurea in economia aziendale;

2) Associazione «Campus bio-medico» per il Libero istituto universitario «Campus bio-medico» C.B.M. per la facoltà di medicina e chirurgia con il corso di laurea in medicina e chirurgia per la scuola in scienze infermieristiche per il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato.

Art. 20.

Riconoscimento Scuole superiori per interpreti e traduttori

Nel corso del triennio 1991-93 saranno abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, anche le Scuole superiori per interpreti e traduttori che abbiano fatto pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relative istanze entro la data del presente decreto.

L'autorizzazione — subordinata all'accertamento da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 697/1986, nonché alla definizione, sulla base delle istanze presentate, di un piano di programmazione delle medesime istituzioni sul territorio — è concessa, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo il parere delle competenti commissioni parlamentari anche in relazione alla sede di funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 21.

Copertura finanziaria

Le spese relative alla copertura finanziaria derivanti dall'applicazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, faranno carico per gli anni 1991-92 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1521 per la parte corrente e n. 7314 per il conto capitale rispettivamente, per il 1991, per la parte corrente milioni 79.566,3 e per il conto capitale milioni 130.000; per il 1992, per la parte corrente milioni 99.366,3 e per il conto capitale milioni 150.000.

La spesa complessiva di lire 415.000 milioni determinata nella tabella *f)* della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1992) farà carico, per l'anno 1993, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

91A4727

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 5, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in cui è ricompreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (ricettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1983-90 concernente il personale del comparto «aziende»;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricompreso nell'ambito del comparto «aziende» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 determina in quindici unità il contingente complessivo di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da collocare in aspettativa sindacale;

Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dell'interno, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle quindici aspettative sindacali in precedenza indicate tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione interessata per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi.... *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione dell'effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

Vista la nota n. S.158/2 del 19 aprile 1991 e gli atti in esse richiamati, trasmessi dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti con la predetta nota dal Ministero dell'interno per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con il Ministero dell'interno con le note n. 72467/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. S.111 del 15 giugno 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, fissato in complessive quindici unità, è ripartito, per il triennio 1991-93 tra le organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.G.I.L./Vigili del fuoco;

2) C.I.S.L./S.I.N.A.L.C.O./Vigili del fuoco;

3) U.I.L./Vigili del fuoco;

4) R.S.B./Vigili del fuoco;

5) C.I.S.N.A.L./Vigili del fuoco (speciale «deroga» in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalle direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 e n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 ed in considerazione degli scostamenti non rilevanti rispetto ai discrimini quantitativi di cui alle predette direttive-circolarie della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali).

Art. 3.

Il contingente complessivo delle quindici aspettative per motivi sindacali, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 e di cui all'art. 1 del presente decreto, è così ripartito per il triennio 1991-93 tra le seguenti organizzazioni sindacali, effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) C.G.I.L./Vigili del fuoco, sei aspettative sindacali;

2) C.I.S.L./S.I.N.A.L.C.O./Vigili del fuoco, sei aspettative sindacali;

3) U.I.L./Vigili del fuoco, una aspettativa sindacale;

4) R.S.B./Vigili del fuoco, una aspettativa sindacale;

5) C.I.S.N.A.L./Vigili del fuoco («speciale deroga»), una aspettativa sindacale,

totale quindici aspettative sindacali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 282

91A4740

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale medico rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 6, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale del «Servizio sanitario nazionale» e della relativa «area medica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il compito di provvedere entro il primo

trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto «Servizio sanitario nazionale» e relativa «area medica»;

Visti gli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale dell'«area medica» ricompreso nell'ambito del comparto «Servizio sanitario nazionale» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto «Servizio sanitario nazionale» il contingente complessivo di personale medico del comparto da collocare in aspettativa sindacale è dato dal rapporto di una unità ogni 3.000 medici dipendenti in attività di servizio di ruolo, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione è fissato in cinquantacinque unità fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioè fino a quando il numero di cinquantacinque aspettative sindacali non diventerà la risultante del rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti medici);

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la ripartizione del contingente delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone una a ciascuna delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'«area medica» e la restante parte alle medesime organizzazioni mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'«area medica» in ragione proporzionale al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa;

Ritenuto che ai sensi del terzo comma dell'art. 95 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza indicate tra le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in modo da garantire a ciascuna di esse una aspettativa sindacale e la restante parte in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi ... *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione dell'effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricompresi nel comparto «Servizio sanitario nazionale» hanno trasmesso i dati con riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dagli enti interessati per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale medico ricompreso nell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale medico dell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I. con le note n. 27462/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4837/AS/14/5/4 del 24 luglio 1991;

Sentite le organizzazioni sindacale mediche interessate, maggiormente rappresentative del personale «medico» dell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale», che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato sesto comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale medico dipendente dagli enti e dalle amministrazioni ricomprese nel comparto «Servizio sanitario nazionale» e relativa «area medica», per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, fissato in complessive cinquantacinque unità, è ripartito, per il triennio 1991-93, attribuendo un'aspettativa a ciascuna delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale» e la quota restante alle predette organizzazioni sindacali mediche in proporzione al grado di rappresentatività sindacale accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative nell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale», individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) ANAAO-SIMP;

2) CIMO;

3) AAROI;

4) CISL-Medici;

5) ANPO;

6) SIVEMP («Particolari categorie»);

7) FIMED (nelle sue componenti SIMET-FEMAPA-SUMET) («Particolari categorie»);

8) SNR («Particolari categorie»);

9) CGIL-Medici («Speciale deroga» in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalle direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 e n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 ed in considerazione degli scostamenti non rilevanti rispetto ai discrimini quantitativi di cui alle predette direttive-circolari e della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali dell'«area medica»).

Art. 3.

Il contingente complessivo delle cinquantacinque aspettative per motivi sindacali di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito, per il triennio 1991-93, tra le seguenti organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'«area medica» del comparto «Servizio sanitario nazionale», tenendo conto, da un lato, della necessità di garantire una aspettativa a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali mediche (nove aspettative) e, dall'altro lato, della ripartizione proporzionale delle aspettative medesime in ragione del grado di rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali mediche avente titolo (quarantasei aspettative):

1) ANAAO-SIMP, venti aspettative sindacali.

2) CIMO, dieci aspettative sindacali:

3) AAROI, cinque aspettative sindacali:

4) CISL-Medici, quattro aspettative sindacali:

5) ANPO, quattro aspettative sindacali;

6) CGIL-Medici («Speciale deroga»), quattro aspettative sindacali;

7) SIVEMP («Particolari categorie»), quattro aspettative sindacali;

8) FIMED (nelle sue componenti SIMET-FEMEPA-SUMET) («Particolari categorie»), due aspettative sindacali;

9) SNR («particolari categorie»), due aspettative sindacali,

totale cinquantacinque aspettative sindacali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 281

91A4741

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 6, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale del «Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale non medico ricompreso nell'ambito del comparto «Servizio sanitario nazionale» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto «Servizio sanitario nazionale» il contingente complessivo di personale non medico del comparto da collocare in aspettativa sindacale è dato dal rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione è fissato in 875 unità fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioè fino a quando il numero di 875 aspettative sindacali non diventerà la risultante del rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti non medici);

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la ripartizione del contingente delle 875 aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1989, «garantendo comunque, ..., una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 7 ottobre 1989» ed il restante novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle 875 aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre

al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi ... *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese nel comparto «Servizio sanitario nazionale» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dagli enti interessati per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non medico ricompreso nel comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, alle quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle 875 aspettative sindacali riguardanti il personale non medico del comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 nel comparto «Servizio sanitario nazionale» per il personale non medico;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I. con le note n. 72466/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4841/AS/14/5/4 del 24 luglio 1991:

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale non medico del comparto «Servizio sanitario nazionale», che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato settimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale non medico dipendente dagli enti e dalle amministrazioni ricompresi nel comparto «Servizio sanitario nazionale», per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale si sensi degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, fissato in complessive 875 unità, è ripartito, per il triennio 1991-93 in ottantotto aspettative sindacali (corrispondenti al dieci per cento del citato contingente complessivo di 875 aspettative) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa — ed in 787 aspettative sindacali (corrispondenti al novanta per cento del sopra indicato contingente complessivo di 875 aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «Servizio sanitario nazionale» e di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 ottobre 1989, sono le seguenti:

1) la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

2) la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.):

3) la Confederazione Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

4) la Confederazione italiana dirigente di azienda (C.I.D.A.);

5) la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.);

6) la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

7) la Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CON.F.S.A.L.);

8) la Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.).

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non medico del comparto «Servizio sanitario nazionale» individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CISL/FISOS/Sanità;

2) CGIL/Sanità;

3) UIL/Sanità;

4) CIDA/SIDIRSS («Dirigenza»);

5) CONFEDIR/DIRSAN («Dirigenza»);

6) CIDIESSE («Particolari categorie»);

7) AUPI («Particolari categorie»);

8) CISAS/Sanità («speciale deroga» in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalle direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 e n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 ed in considerazione degli scostamenti non rilevanti rispetto ai discrimini quantitativi di cui alle predette direttive-circolari e della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali del comparto);

9) CISAL/Sanità («speciale deroga» in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalle direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 e n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 ed in considerazione degli scostamenti non rilevanti rispetto ai discrimini quantitativi di cui alle predette direttive-circolari e della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali del comparto).

Art. 4.

Il contingente complessivo delle 875 aspettative per motivi sindacali di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito, per il triennio 1991-93:

a) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del dieci per cento del citato contingente complessivo (ottantotto aspettative sindacali), garantendo comunque un'aspettativa per ogni confederazione sindacale avente titolo ed effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), 34 aspettative sindacali;
2) Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), 28 aspettative sindacali;
3) Confederazione Unione italiana del lavoro (U.I.L.), 16 aspettative sindacali;
4) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.), 3 aspettative sindacali;
5) Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.), 2 aspettative sindacali;
6) Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.), 2 aspettative sindacali;
7) Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.), 2 aspettative sindacali;
8) Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.), 1 aspettativa sindacale;
per un totale di ottantotto aspettative sindacali;

b) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del novanta per cento del citato contingente complessivo (787 aspettative sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) CISL/FISOS/Sanità, 310 aspettative sindacali;

2) CGIL/Sanità, 258 aspettative sindacali;

3) UIL/Sanità, 144 aspettative sindacali;

4) CIDA/SIDIRSS («Dirigenza»), 5 aspettative sindacali;

5) CONFEDIR/DIRSAN («Dirigenza»), 1 aspettativa sindacale;

6) CIDIESSE («Particolari categorie»), 12 aspettative sindacali;

7) AUPI («Particolari categorie»), 5 aspettative sindacali;

8) CISAS/Sanità («Speciale deroga»), 32 aspettative sindacali;

9) CISAL/Sanità («Speciale deroga») 20 aspettative sindacali;
per un totale di 787 aspettative sindacali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 283

91A4742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1991.

Determinazione delle sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito (alcole etilico) destinato alla produzione delle profumerie alcoliche e dei prodotti cosmetici ai fini della esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernente l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il comma 7-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale è stato stabilito che con decorrenza 1° gennaio 1992 è esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Ritenuta la necessità di dover stabilire le sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo spirito (alcole etilico) per essere ammesso all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato con l'aggiunta ad ogni ettolitro di prodotto delle seguenti sostanze:

a) Denatonium benzoato: grammi 0,8 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

b) Dietil ftlato: grammi 500 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

c) Alcool isopropilico: grammi 5000 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

d) Muschio naturale o sintetico: grammi 39,5 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

e) Timolo: grammi 500.

2. Le denaturazioni previste nel comma precedente devono essere utilizzate per la preparazione dei seguenti prodotti:

le denaturazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* per le profumerie alcoliche;

la denaturazione di cui alla lettera *c)* per prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per lacche e prodotti per capelli;

la denaturazione di cui alla lettera *d)* per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle;

la denaturazione di cui alla lettera *e)* per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca.

3. Le sostanze denaturanti sono fornite dalle ditte interessate e prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette. Per la custodia e per l'impiego negli opifici autorizzati devono essere osservate le modalità in materia vigenti.

Art. 2.

1. In luogo delle sostanze previste nel precedente articolo 1 può essere concessa, a seguito di motivata richiesta della ditta interessata, la denaturazione con altre sostanze autorizzate negli Stati membri delle Comunità europee.

2. Le profumerie alcoliche ed i prodotti cosmetici d'importazione sono ammessi all'esenzione dalla sovraimposta di confine sullo spirito contenuto sempreché risulti denaturato con le sostanze previste nel precedente art. 1 o con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunità europee.

3. L'importatore, all'atto dello sdoganamento, dovrà presentare idonea certificazione rilasciata dalla autorità statale o da altro organismo pubblico all'uopo abilitato, dalla quale risulti la conformità della denaturazione alla normativa del Paese comunitario.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4743

DECRETO 28 ottobre 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in

ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di settembre 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di settembre 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.269,905
Marco tedesco	»	747,680
Franco francese	»	219,666
Fiorino olandese	»	663,488
Franco belga	»	36,297
Lira sterlina	»	2.187,971
Lira irlandese	»	1.998,989
Corona danese	»	193,698
Dracma greca	»	6,740
E.C.U.	»	1.532,568
Dollaro canadese	»	1.116,353
Yen giapponese	»	9,435
Franco svizzero	»	854,991
Scellino austriaco	»	106,261
Corona norvegese	»	191,108
Corona svedese	»	205,446
Marco finlandese	»	307,072
Escudo portoghese	»	8,706
Peseta spagnola	»	11,918
Dollaro australiano	»	1.006,399

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 settembre 1991, è accertato, per il mese di settembre 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,974
Albania:		
Lek	»	212,977
Algeria:		
Dinaro algerino	»	71,852
Angola:		
Kwanza	»	21,186
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	336,171
Argentina:		
Austral	»	0,126
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.344,881
Bangla Desh:		
Taka	»	34,731
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	625,281
Belize:		
Dollaro Belize	»	628,771
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.255,662
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	48,676
Birmania:		
Kyat	»	205,993
Bolivia:		
Peso boliviano	»	346,211
Botswana:		
Pula	»	618,774
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	2,951
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	741,973
Bulgaria:		
Leva	»	70,323
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,288
Cambogia:		
Riel	»	1,571
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,861

Paese / Valuta		
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	Lit.	465,742
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.515,624
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,305
Cile:		
Peso cileno	»	3,529
Cina:		
Renmimbi	»	234,958
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.699,433
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,018
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,381
Corea del Nord:		
Won	»	1.296,462
Corea del Sud:		
Won	»	1,713
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,473
Cuba:		
Peso cubano	»	941,436
Dominicana:		
Peso dominicano	»	99,213
Ecuador:		
Sucre	»	1,132
Egitto:		
Lira egiziana	»	379,491
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	156,978
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	343,299
Etiopia:		
Birr	»	613,156
Filippine:		
Peso filippino	»	47,684
Gambia:		
Dalasi	»	133,465
Ghana:		
Cedi	»	3,421
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	101,691
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,127
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.842,433
Guatemala:		
Quetzal	»	247,837
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	Lit.	1,934
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	2,028
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	9,901
Haiti:		
Gourde	»	251,132
Honduras:		
Lempira	»	236,237
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	162,247
India:		
Rupia indiana	»	48,676
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,640
Iran:		
Rial iraniano	»	18,900
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.674,688
Islanda:		
Corona islandese	»	21,016
Israele:		
Shekel	»	540,117
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	57,923
Kenia:		
Scellino keniota	»	43,594
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.395,268
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,796
Libano:		
Lira libanese	»	1,410
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.255,662
Libia:		
Dinaro libico	»	4.370,488
Macao:		
Pataca	»	156,901
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,956
Malawi:		
Kwacha	»	445,294
Malaysia:		
Ringgit	»	456,165
Maldive:		
Rufiyaa	»	125,075
Malta:		
Lira maltese	»	3.850,489

Marocco:
Dirham Marocco . . . . Lit. 139,868

Mauritania:
Ouguiya . . . . » 14,527

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 78,808

Messico:
Peso messicano . . . . » 0,411

Mongolia:
Tugrik . . . . » 30,696

Mozambico:
Metical . . . . » 0,813

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 29,449

Nicaragua:
Cordoba . . . . » 251,504

Nigeria:
Naira . . . . » 119,458

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 734,809

Oman:
Rial Oman . . . . » 3.275,086

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 51,849

Panama:
Balboa . . . . » 1.255,662

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 1.327,700

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,955

Perù:
New Sol . . . . » 1.656,685

Polinesia Francese:
Franco C.F.P. . . . . » 12,120

Polonia:
Zloty . . . . » 0,113

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 346,367

Romania:
Leu . . . . » 21,089

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 10,085

São Tomé:
Dobra . . . . » 5,239

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 235,914

Sierra Leone:
Leone . . . . » 3,959

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 741,973

Siria:
Lira siriana . . . . Lit. 59,881

Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,479

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka . . . . » 30,071

Sud Africa:
Rand . . . . » 444,136

Sudan:
Lira sudanese . . . . » 279,451

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 704,513

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . » 47,363

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . » 5,496

Thailandia:
Baht . . . . » 49,234

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad e T. . . . . » 295,887

Tunisia:
Dinaro tunisino . . . . » 1.327,461

Turchia:
Lira turca . . . . » 0,274

Uganda:
Scellino ugandese . . . . » 1,479

Ungheria:
Forint . . . . » 16,831

URSS:
Rublo (U.) . . . . » 2.162,158

URSS:
Rublo (C.) . . . . » 720,719

Uruguay:
Peso uruguaiano . . . . » 0,579

Venezuela:
Bolivar . . . . » 22,946

Vietnam:
Dong . . . . » 0,133

Yemen Meridionale:
Dinaro Yemen . . . . » 2.727,976

Yemen Settentrionale:
Rial . . . . » 103,927

Zaire:
Zaire . . . . » 0,070

Zambia:
Kwacha . . . . » 17,754

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe . . . . » 320,274

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4756

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 1991.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata fino al 31 ottobre 1991 (ultimo decreto ministeriale del 12 luglio 1991) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e all'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1991 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987:

«Art. 41 (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi o di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori; presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

L'art. 26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 (soprarichiamati), sono così formulati:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-*bis*, del D.L. n. 16/1987] (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) *autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un* caravan *o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;*

h) *autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.*

i) *autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;*

l) *auto-*caravan: *autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.*

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) *e* l) *sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere* a) *e* b), *viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».*

«Art. 28 [come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Rimorchi*). I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;

d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

e) caravan: *rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;*

f) *rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.*

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985, è il seguente:

«Art. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984)

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ed eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione;

d) ristrutturazione di aziende in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 12 luglio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991.

91A4757

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 maggio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 124351 del 19 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento, richiesto con le domande anzidette:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa 27 EPU: assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla precedente tariffa 27 EPU;

3) tariffa 27C EPU: assicurazione a termine fisso a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla precedente tariffa 27C EPU;

5) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalle precedenti tariffe 27 EPU e 27C EPU;

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale dalle predette tariffe 27 EPU e 27C EPU in una rendita vitalizia immediata;

7) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale dalle predette tariffe 27 EPU e 27C EPU in una rendita vitalizia anticipata e temporanea;

8) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale dalle predette tariffe 27 EPU e 27C EPU in una rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni;

9) tariffa di opzione di proroga automatica della scadenza contrattuale prevista dalle predette tariffe 27 EPU e 27C EPU.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4728

DECRETO 22 ottobre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decrto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 10 agosto 1990 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazioone allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122190 del 9 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa n. 51: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

2) condizioni speciali da abbinare alla precedente tariffa n. 51;

3) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4730

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1991.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Roberto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico, e 57, primo comma, lettera *a)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 232898 del 14 ottobre 1991, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del ripetuto testo unico, e 57, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1991.

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a + 20,5%;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830.

2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A4715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 21 giugno, del 1° e del 2 luglio 1991, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per l'aumento del numero degli specializzandi da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 settembre 1991, prot. n. 4131 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella deliberazione degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 424 (ex 258) dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva che recita:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi»;

è sostituito da:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 17 ottobre 1991

Il rettore: RODOLICO

91A4733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, in San Roberto.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 21 ottobre 1991, ha nominato il sig. Lorenzo Roselli, commissario straordinario ed i signori dott. Giuseppe Cafiero, avv. Sabino Gerardo Facciolongo e prof. avv. Mario Serio, componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria), in amministrazione straordinaria.

91A4725

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del giorno 20 novembre 1991 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate n. 57 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 57.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4726

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della **Gazzetta** *Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 6 0 9 1 *

L. 1.200